



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

-Provincia di Matera -

Area Tecnica

Tel. 0835-593817-Fax 0835-593852-e mail: contratti@comune.montalbano.mt.it



Città di Francesco Lomonaco

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO AREA PUBBLICA DA DESTINARE AD ATTIVITÀ COMMERCIALE TEMPORANEA

Articolo 1) OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Oggetto del presente disciplinare è la concessione del diritto d'uso di una porzione di piazza Eraclea, limitatamente all'area di mq. 290,00 circa – con inizio dal lato prospiciente via Pandosia e fino a comprendere tutto lo spazio ad “anfiteatro” contenente il monumento ai Caduti – compreso il gazebo prefabbricato in legno e i due pergolati ivi allocati regolarmente agibili, ai fini dello svolgimento di attività commerciale, per la durata di cinque anni.

Articolo 2) ONERI DEL CONCESSIONARIO

L'area, come individuata all'art.1, potrà ospitare oltre alle strutture già presenti e che si intendono concesse unitamente all'area, potranno essere collocati tavoli e sedie, purché coerentemente con le finalità della concessione, ai fini dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa sull'esercizio del commercio in materia alimentare nonché in genere delle norme di igiene, sanità e sicurezza pubblica.

L'utente dovrà occuparsi di realizzare l'allacciamento, a sua cura e spese, all'impianto elettrico, idrico e scarico di acque reflue.

A carico dell'utente saranno luce ed acqua a servizio della struttura oltre alla prestazione gratuita di servizi comprendenti la pulizia, apertura e chiusura dei sottostanti bagni pubblici che dovranno essere gestiti parallelamente all'attività commerciale.

Il concessionario garantirà il Comune, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale per i danni che dall'uso dell'immobile possa derivare allo stesso Comune e/o a terzi, così come dovrà essere escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo, anche da parte di terzi che dovessero vantare richieste di risarcimento per danni causati dalla ditta nel corso della concessione d'uso.

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali ed R.C.T. sono a carico della Ditta.

La ditta dovrà versare, all'atto della stipula della convenzione d'uso, l'importo relativo alla prima rata annuale di concessione offerta in sede di gara, il versamento delle altre rate dovrà essere effettuato all'inizio di ciascun anno di concessione.

La ditta dovrà prestare in contanti, con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune o con polizza fidejussoria bancaria od assicurativa una cauzione di € 5.438,50 a garanzia degli oneri assunti nonché dell'immobile concesso.

Tale cauzione sarà restituita alla fine del periodo di concessione ovvero trattenuta per un importo proporzionale all'inadempimento eventualmente effettuato o al danno apportato all'immobile comunale, da determinarsi con apposito atto. In caso di trattenuta sulla cauzione per le causali suddette, dovrà essere ricostituito l'intero importo da parte dell'utente.

La ditta non dovrà modificare i luoghi e le strutture ivi esistenti senza preventiva autorizzazione del Comune e si occuperà di sorvegliare l'area contro atti di vandalismo.

Gli oneri di sicurezza sono a carico dell'utente.

Alla scadenza del periodo predetto, le aree e i manufatti dovranno essere riconsegnati al Comune nelle stesse condizioni in cui si trovano all'atto dell'immissione nel possesso, altrimenti dovrà essere addebitata al gestore una penale pari al costo dell'esecuzione d'ufficio del ripristino dell'area.

Articolo 3) ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune metterà a disposizione l'area all'atto della firma della convenzione e ne consentirà l'uso per la durata della convenzione. Nessuna spesa farà carico al Comune in conseguenza della concessione.

Articolo 4) RICONSEGNA IMMOBILE

L'utente sarà invitato alla stipula di apposita convenzione da sottoscrivere entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione di affidamento. Qualora l'utente non si presenti nei termini, previa diffida, sarà ritenuto rinunciario e si procederà a scorrimento della graduatoria degli offerenti.

Articolo 5) INADEMPIENZE DI GESTIONE-DIFFIDA-REVOCA.

Il Comune si riserva, espressamente, la facoltà di revocare la concessione e quindi risolvere unilateralmente la convenzione nei casi di:

- a) inosservanza anche se parziale della presente convenzione;
- b) inosservanza delle norme di sicurezza e/o di igiene;
- c) cessione, anche se parziale, dell'uso dell'immobile;
- d) fatti o atti illeciti penalmente e/o civilmente perseguibili, ovvero lesivi dell'immagine dell'Amministrazione Comunale, imputabili al concessionario e/o al personale addetto alla gestione.

Nei casi di inosservanza previsti dalle lettere a) e b), la revoca sarà disposta se, dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, il concessionario non vi avrà adempiuto. Negli altri casi con semplice comunicazione non preceduta da diffida.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalla revoca dell'affidamento. Il provvedimento di revoca sarà comunicato con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 6) RINVII

Per quanto altro non previsto espressamente nel presente disciplinare si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia, nonché le norme del codice civile in materia.

Articolo 7) FORO COMPETENTE

In caso di divergenze sull'interpretazione o applicazione della presente convenzione si dichiara la competenza del Foro di Matera.

Articolo 8) REGISTRAZIONE E SPESE

Tutte le spese relative alla concessione del diritto d'uso, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico dell'utente.